

ESENTE DA REGISTRAZIONE
ART. 29 10 CO 1/24/11/81 R. 689

S. 394/17

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di ROMA – Sez. I[^] - Dott.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo n. 46873 Ruolo Affari Civili dell'anno 2016

Tra

– elett.te dom.to in Roma Via Val Varaita 8 presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono che lo rapp.ta e difende per delega in calce al ricorso unitamente e disgiuntamente all'avv. Isabella Loiodice

- **ricorrente** -

e

Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. – elett.te dom.ta in Via del Tempio di Giove n. 21 Roma

Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. – elett.te dom.ta in Roma Via Giuseppe Grzar 14

- **resistenti** -

OGGETTO: opposizione ex L. 689/81 avverso la cartella esattoriale n. 09720160058021246 notificata il 09.06.2016 dalla Equitalia Sud s.p.a..

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato ai sensi e nei termini di cui alla L. 689/81 parte ricorrente ha proposto opposizione, avverso il procedimento amministrativo in oggetto, eccependone la illegittimità per mancata notifica dei v.a.v. posti a presupposto dello stesso con decadenza del Comune ex art. 201 CdS. Ha dedotto altresì vizi attinenti la cartella opposta e la illegittima applicazione della maggiorazione. Pertanto, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.



Roma Capitale ed Equitalia sud s.p.a non si sono costituite.

La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti all'udienza del 09.01.2017, come da dispositivo in assenza delle parti.

Assume rilievo logico-prioritario rilevare la natura del procedimento, per il quale il Giudicante afferma la propria competenza esclusivamente per crediti relativi a sanzioni amm.ve inerenti violazioni del CdS, che va qualificata d'ufficio, indipendentemente dalla forma, dalle eccezioni e dalle qualificazioni operate dalle parti.

E' doveroso ricordare che l'opposizione con cui si contesti il titolo della pretesa per fatti sopravvenuti come la prescrizione o il pagamento o la mancanza del titolo presupposto costituisce una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario secondo la competenza per valore (Cass. S.U. n. 489/2000) mentre qualora si contesti la regolarità formale della cartella o si eccepiscano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi della notifica della cartella o quelli degli avvisi di mora, si è in presenza di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di competenza del Tribunale (Cass. Civ. n. 9087/2003). Giova altresì evidenziare che risulta ammissibile l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale viene emessa senza essere preceduta dalla notifica del verbale di accertamento, qualora, come nel caso di specie, si contesti il contenuto del verbale che è conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. 18.07.2005 n. 15149).

Orbene, sulla base delle predette considerazioni, l'azione di natura recuperatoria proposta dal ricorrente deve essere dichiarata ammissibile.

Osserva il Giudicante che la doglianza relativa alla mancata notifica dei verbali di violazione al CdS posti a presupposto della cartella opposta è fondata. Ed infatti nulla è stato provato circa la loro rituale notifica al ricorrente.



Conseguentemente e per l'effetto di tale mancata notifica, la eccepita decadenza di Roma Capitale alla riscossione della somma ingiunta è fondata per violazione dell'art. 201 CdS. Ne consegue l'annullamento della cartella opposta.

Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 09720160058021246.

Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 180,00 oltre accessori di legge da distrarsi. Spese compensate con Equitalia Sud s.p.a.

Così deciso in Roma il 09.01.2017

Il Giudice di Pace di Roma

Il Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 10 GEN 2017
IL CANCELLIERE
Sabrina Mori

